

COMUNE DI CONIOLO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.13****OGGETTO:****CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2015.**

L'anno duemilaquindici addì ventotto del mese di luglio alle ore ventuno e minuti quindici nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. AMICH VINCENZO - Sindaco	Sì
2. GARELLI ARLES - Consigliere	No
3. ACUTI MARCO - Consigliere	No
4. MOLINO DOMENICO - Consigliere	No
5. MONTALDI MARIA ENRICHETTA - Consigliere	No
6. MARTINOTTI PAOLO - Consigliere	Sì
7. GIUSTO AGOSTINO - Consigliere	Sì
8. FERRERO CRISTINA - Consigliere	Sì
9. LEPORATI MARISA - Consigliere	Sì
10. BERNARDELLI MASSIMO - Consigliere	No
11. PERETTI VALERIO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	6
Totale Assenti:	5

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor SCAGLIOTTI DR. PIERANGELO la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor AMICH VINCENZO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Alle ore 21,18 entra in aula il consigliere ACUTI MARCO ed il numero dei presenti sale a sette.
Alle ore 21,25 entra in aula il consigliere GARELLI ARLES ed il numero dei presenti sale a otto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013 e successive modifiche e integrazioni);

Visto in particolare il rinnovato comma 669 della citata norma, che testualmente recita:

“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli”;

Visto l'art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che, in ordine all'IMU, testualmente recitano

«6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento [...].

8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore e eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;

b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;

c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000. (75)

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.».

Vista la legge 24 marzo 2015, n.34 recante “Misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale” che testualmente dispone:

1. A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'Imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:

a. ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

((a-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448;))

b. ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.

1-bis. A decorrere dall'anno 2015, dall'imposta dovuta per i terreni ubicati nei comuni di cui all'allegato 0A, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti

nella previdenza agricola, determinata ai sensi dell'articolo 13, comma 8 -bis, del decreto - legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si detraggono, fino concorrenza del suo ammontare, euro 200. Nell'ipotesi in cui nell'allegato OA, in corrispondenza dell'indicazione del comune, sia riportata l'annotazione parzialmente delimitato (PD), la detrazione spetta unicamente per le zone del territorio comunale individuate ai sensi della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Atteso che, in relazione al disposto delle soprariportate norme, l'approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Vista la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 08/04/2014 con la quale l'Ente aveva provveduto a fissare per l'anno 2014 le aliquote e le detrazioni delle imposte IMU come segue:

Aliquota ordinaria: 0,76 per cento per tutti gli immobili che non rientrano nelle fattispecie di seguito indicate per ciascuna aliquota ridotta.

Aliquota ridotta: 0,4 per cento relativamente a:

1. Fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze
2. Unità immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisca la residenza in istituto di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
3. Unità immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti di primo grado che la occupano a titolo di abitazione principale. L'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500.

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

«Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data» [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio];

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 che testualmente dispone:

«15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.»;

Visto il regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446,;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli 8, astenuti 0, espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

- 1) di confermare per l'anno 2015, le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come segue:

Aliquota ordinaria: **0,76** per cento per tutti gli immobili che non rientrano nelle fattispecie di seguito indicate per ciascuna aliquota ridotta.

Aliquota ridotta: **0,4** per cento relativamente a:

2. Fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze
4. Unità immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisca la residenza in istituto di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
5. Unità immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti di primo grado che la occupano a titolo di abitazione principale. L'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500.

Di confermare la detrazioni d'imposta per abitazione principale, stabilita dal comma 10 del più volte citato art 13 del D.L. 201/2011 e smi, nella misura di euro 200,00.

La detrazione in parola va rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'immobile ad abitazione principale.

- 2) copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
- 3) Copia della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998.

Il presente verbale previa lettura viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to AMICH VINCENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SCAGLIOTTI DR. PIERANGELO

PARERE TECNICO art. 49 del D.Lgs. n.267/2000.

Provveduto all'istruttoria della pratica di deliberazione;

Vista la regolarità **tecnica-amministrativa** di competenza;

Esprime **parere favorevole** alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo in quanto conforme alle norme di legge.

Li, 28/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Martinetti Marialuisa

PARERE CONTABILE art. 49 del D.Lgs. n.267/2000.

Provveduto all'istruttoria della pratica di deliberazione;

Vista la regolarità **contabile** di competenza;

Esprime **parere favorevole** alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo in quanto conforme alle norme di legge.

Li, 28/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to SCAGLIOTTI DR. PIERANGELO

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE Pubblicazione n. 248

Copia della presente viene pubblicata per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune in data odierna.

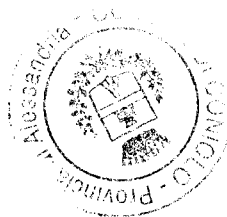
Li, 24 AGO. 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MARIALUISA MARTINETTI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li, 24 AGO. 2015

SCAGLIOTTI Dr PIERANGELO



IL SEGRETARIO COMUNALE